Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica
CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 29 novembre 2017
ns. rif.: MCM/prot. n. 168

Egregio Signor
Dott. Raffaele CANTONE
Presidente
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

e p.c.: Cons. Michele CORRADINO
ANAC
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Ing. Donato APARO
COMUNE DI SOLARINO
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza Plebiscito
96010 SOLARINO (SR)

Oggetto: n. 2 avvisi di indagine di mercato del comune di Solarino per servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" ed alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola media "Archimede"

Egregio Presidente,

nel ringraziarLa nuovamente per l'incontro che ci ha concesso nei giorni scorsi, facendo seguito a quanto Le evidenziavamo in tema di correttezza e legalità dei bandi per servizi di ingegneria e architettura che monitoriamo, fin dal 1994, desidero portare alla Sua attenzione due avvisi (all. 1) che sembrano contenere diversi profili critici.

In tali atti si prevede per la progettazione un corrispettivo pari a un euro. Si tratta di interventi per i quali il corrispettivo appare assolutamente irrisorio e tale da

./.

Via Flaminia, 388 - 00196 Roma
Tel. 06 80687248 - Fax 06 8085022
e-mail: segreteria@oice.it - PEC: oice.associazione@pec.it
http://www.oice.it
C.F. 80138630589 - P.I. 03687911002

efca Representing FIDIC in Europe
FIDIC

determinare il sostanziale azzeramento dei compensi per importanti e complesse attività come quelle che si intendono affidare. Inoltre il corrispettivo indicato non si pone in linea con le vigenti disposizioni normative introdotte dal D.lgs. n. 56/2017 che ha modificato il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). Va infatti rilevato che l'articolo 24 co. 8 del Codice prevede, al fine del calcolo dei corrispettivi relativi ai servizi di ingegneria e architettura, l'utilizzo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 cioè tali "corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento". E' utile inoltre evidenziare, nel caso specifico, che lo stesso articolo 24 del d.lgs. 50/2016 al co. 8 ter dispone che "nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151". Ciò premesso appare assolutamente ingiustificata e in violazione della normativa l'attribuzione di un compenso di un euro per la progettazione in oggetto.

La stessa Autorità, prima con la delibera n. 4 del 25 febbraio 2015, quando ancora non era uscito il nuovo Codice dei contratti, e poi con la delibera n. 973, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 29 settembre 2016, recante linee guida sui servizi di ingegneria e architettura n. 1/2016, si è espressa per l'obbligatorietà del riferimento al decreto parametri prevedendo, al paragrafo III punto 2, che "al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Anche in considerazione dell'analogo caso verificatosi un anno fa (bando di Catanzaro con compenso un euro) e che anche allora segnalammo (ns. rif. MCM/prot. n. 167 del 4 novembre 2016), riteniamo che questo altro "caso" possa costituire, se non opportunamente esaminato e sanzionato, un ennesimo precedente di violazione dei principi e delle disposizioni del codice, nonché delle vostre indicazioni puntuali e sempre apprezzate, che potrebbe danneggiare le corrette dinamiche di mercato (irrilevanza dell'elemento prezzo) e la qualità del servizio offerto.

Le sarò pertanto grato se vorrà valutare l'opportunità di un intervento dell'Autorità, anche attraverso i poteri previsti dall'articolo 211 del Codice.

Cordiali saluti.

Gabriele Scicolone